



**Rinnovo e modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Strada di Maratta bassa Km 3+800 del Comune di Terni, società R.M.T. Recupero Materiali Terni S.r.l.**

### **ALLEGATO TECNICO**

<i>SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</i>	<i>___</i>	<i>2</i>
I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	_____	2
II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	_____	3
<i>SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DELLA CONFORMITA' URBANISTICA</i>	_____	<i>6</i>
<i>SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO</i>		<i>7</i>
-G- prescrizioni generali-	_____	7
-R- rifiuti-	_____	8
-S- scarichi acque reflue-	_____	20
-E- emissioni in atmosfera-	_____	21
-A- emissioni acustiche-	_____	23



## **SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

### **I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE**

#### **- Elaborati di progetto allegati all'istanza (Prot. n. 75816 del 31.03.2023) costituiti da:**

- Modello di domanda;
- Scheda richiedente;
- Scheda Soci-Amministratori;
- Scheda verifica applicabilità disciplina VIA-AIA;
- Schema di calcolo della garanzia finanziaria; Relazione tecnica del 31.03.2023;
- Valutazione previsionale dell'impatto acustico del 10.04.2019;
- Dichiarazione assolvimento imposta di bollo;

#### **- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 93557 del 27.04.2023) costituiti da:**

- Scheda Soci-Amministratori;
- Relazione tecnica Rev. 02 del 26.04.2023;

#### **- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 132370 del 01.06.2023) costituiti da:**

- Relazione tecnica Rev. 03 del 24.05.2023;
- Relazione tecnica EoW;
- PRO IN – Gestione rifiuti in ingresso;
- Dichiarazione di conformità e marcatura CE aggregato riciclato;
- Atto compravendita area d'impianto - Rep. n. 194818 Raccolta n. 42881 del 31.12.2015;
- Tav. 0 Rev.0 – ubicazione impianto – estratto mappa catastale;
- Tav. 1 – Completamento opere di pavimentazione piazzale – planimetrie;
- Tav. 2 rev.0 – Layout impianto;

#### **- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 166406 del 29.06.2023) costituiti da:**

- Relazione tecnica Rev. 04 del 28.06.2023;
- Procedura operativa trasformazione rifiuti in EoW;
- Dichiarazione di conformità e marcatura CE aggregato recuperato;
- PGO – Piano di gestione operativa Rev.01;
- Tav. 1 – Planimetria sistema di smaltimento acque reflue o sversamenti - rinnovo autorizzazione;
- Scheda verifica applicabilità disciplina VIA – AIA;

#### **- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 188999 del 31.07.2023) costituiti da:**

- Nota integrativa;
- Schema di calcolo della garanzia finanziaria;

#### **- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 207287 del 11.09.2023) costituiti da:**

- Relazione tecnica Rev. 05 del 08.09.2023;
- Documentazione fotografica;
- Procedura operativa - trasformazione rifiuti in EoW Rev. 01;
- Relazione illustrativa generale manutenzione straordinaria piazzale – 21.08.2023;
- Relazione di compatibilità idraulica – settembre 2023;
- Tav. 1 – Planimetria sistema di smaltimento acque reflue o sversamenti - rinnovo autorizzazione – stato attuale approvato;
- Tav. 2 – Planimetria sistema di smaltimento acque reflue o sversamenti - rinnovo autorizzazione – stato di progetto;



- Tav. 2 – Layout impianto rev.01;

**- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 210449 del 14.09.2023) costituiti da:**

- Relazione illustrativa generale manutenzione straordinaria piazzale – 21.08.2023;

**- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 233218 del 17.10.2023) costituiti da:**

- Relazione tecnica Rev. 06 del 11.10.2023;
- PRO IN – Gestione rifiuti in ingresso Rev. 01;
- Procedura operativa - trasformazione rifiuti in EoW Rev. 02;
- Dichiarazione accettazione prescrizioni definite nel parere ai fini idraulici;
- Procedura di gestione dell'emergenza idraulica ed evacuazione dell'area Rev. 0;
- Dichiarazione di conformità e marcatura CE materiali – Rev. 01
- Tav. 2 – Planimetria sistema di smaltimento acque reflue o sversamenti - rinnovo autorizzazione – stato di progetto Rev. 02;
- Tav. 2 – Layout impianto Rev. 02;
- Tav. 3 – Layout impianto - viabilità Rev. 00;
- Tav. 4 – Planimetria localizzazione sistemi di nebulizzazione Rev. 00;

**- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 243422 del 20.10.2023) costituiti da:**

- Procedura di gestione dell'emergenza idraulica ed evacuazione dell'area Rev. 00;



## **II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

La società R.M.T. Recupero Materiali Terni S.r.l., con sede legale in Strada di Maratta bassa n. 85 nel Comune di Terni, gestisce un impianto di recupero di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, sito in Strada di Maratta bassa Km 3+800 nel medesimo Comune; le attività di gestione rifiuti consistono nel recupero, attraverso le operazioni R13, R12 e R5 di rifiuti di varia natura con produzione di end of waste quali sabbia, ghiaia e ghiaietto e nella sola messa in riserva di rifiuti inerti e rifiuti di legno.

Nello specifico tali attività, svolte principalmente sui rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale, avvengono attraverso le seguenti fasi lavorative:

- **fase 1 - accettazione e messa in riserva dei rifiuti (R13)**. I rifiuti, una volta accettati all'impianto, vengono avviati allo stoccaggio in messa in riserva nelle aree preposte. Nell'Area A sono stoccati i rifiuti destinati esclusivamente alla sola messa in riserva, mentre nell'Area B sono stoccati i rifiuti destinati ad essere trattati in sito;
- **fase 2 - prevagliatura e selezione gravimetrica (R12)**. I rifiuti destinati al recupero in sito sono avviati alla prevagliatura che può essere realizzata dall'insieme del vaglio DOPPSTADT e del vaglio vibrante o in alternativa con il vaglio ECOSTAR;
  - **fase 2.A.1 - prevagliatura e deferizzazione (vaglio DOPPSTADT)**  
Il vaglio DOPPSTADT, al quale vengono avviati i rifiuti mediante il nastro trasportatore integrato, permette di separare dal rifiuto in ingresso le componenti indesiderate che hanno dimensione superiore a 30 mm di diametro. La componente di rifiuto di dimensioni minori di 30 mm viene inviata alla fase successiva (fase 2.A.2) mentre quella di dimensioni superiori ("sovvallo") è sottoposta a deferrizzazione attraverso un rullo deferizzatore posto alla fine del nastro integrato che trasporta e che permette il recupero della frazione metallica;
  - **fase 2.A.2 – prevagliatura (gruppo tornado S4/L)**  
il rifiuto di dimensione minori di 30 mm viene inviato al vaglio vibrante avente tre diverse reti in successione, con dimensione dei fori decrescente. Al termine delle reti, il materiale non ancora vagliato, costituito da parti leggere (principalmente organico sotto forma di foglie e aghi di pino) ed inerti, viene investito da un flusso d'aria che separa la frazione leggera (organico) da quella pesante (inerte). In questo vaglio viene quindi realizzata la separazione dello scarto, costituito principalmente da foglie ed aghi di pino, dal materiale inerte che viene sottoposto alla fase successiva (fase 3).
  - **fase 2.B – prevagliatura (vaglio ECOSTAR)**  
I rifiuti, caricati nella tramoggia di alimentazione dell'impianto mediante pale gommate, attraverso un nastro trasportatore sono avviati ad un vaglio stellare, in cui viene separato uno scarto inorganico ("sovvallo") che verrà inviato ai successivi trattamenti in impianti terzi dal resto dei rifiuti che invece è avviato alla successiva fase;
- **fase 3 - separazione dei metalli (R12)**. Attraverso un nastro trasportatore dotato di deferrizzatore magnetico i rifiuti vengono separati dal materiale ferroso, il quale verrà inviato ai successivi trattamenti in impianti terzi; il resto dei rifiuti sarà avviato alla successiva fase;
- **fase 4 - lavaggio (R12)**. Attraverso un nastro trasportatore i rifiuti arrivano alla sezione di lavaggio costituita da un vaglio rotativo con acqua e lavatrice a coclea, in cui sono lavati con acqua in controcorrente. In questa fase viene separato l'ulteriore L'acqua di lavaggio è raccolta in una vasca ed inviata al sistema di separazione solido – liquido;
- **fase 5 - vagliatura (R5)**. I rifiuti lavati arrivano ad un vaglio vibrante, il quale permette la separazione in quattro frazioni granulometriche; si produrranno così materiali quali sabbia, ghiaia, ghiaietto e uno scarto che verrà inviato ai successivi trattamenti in impianti terzi;
- **fase 6 - separazione (R5)**. L'acqua di lavaggio derivante dalla lavatrice è raccolta in una vasca e successivamente inviata al sistema di separazione solido – liquido, da cui si ottiene un'altra sabbia, più fine della precedente e dalle acque di lavaggio (rifiuto);
- **fase 7 - disidratazione (R5)**. Il materiale organico ancora presente arriva ad una sezione di asciugatura, in cui un vibrovaglio consente l'eliminazione dell'acqua residua e l'ottenimento di



un rifiuto organico. Le acque di processo sono quindi inviate all'impianto di trattamento chimico fisico delle acque.

Per lo svolgimento di tali attività di recupero la società è autorizzata con i seguenti provvedimenti:

- Atto prot. n. 50006 del 01.10.2013, Atto prot. n. 29642 del 11.06.2014 e Atto prot. n. 33789 del 05.06.2015 rilasciati dalla Provincia di Terni;
- D.D. n. 5719 del 11.06.2019, D.D. n. 5279 del 19.06.2020 e D.D. n. 7838 del 07.09.2020 rilasciate dalla Regione Umbria.

L'area interessata dall'impianto, di proprietà della società proponente è classificata dal vigente strumento urbanistico del Comune di Terni come zona D4F10 destinata a "infrastrutture tecniche per l'industria e l'artigianato".

L'impianto occupa una superficie di circa 16.300 mq ed è costituito sia da aree scoperte che coperte (consistenti in un prefabbricato destinato ad ospitare gli uffici, il magazzino e i servizi igienici e una tettoia metallica nell'area di messa in riserva dei rifiuti denominata Area B); le aree d'impianto presentano le seguenti estensioni:

Area A - stoccaggio rifiuti in ingresso di 597,4 mq;

Area B - stoccaggio rifiuti in ingresso di 961,30 mq,

Area deposito temporaneo rifiuti di 1.458 mq;

Area deposito materiali recuperati di 1.668,85 mq;

Area box ufficio e pesa di 72,60 mq.

Lo stesso risulta recintato con rete metallica e paletti in ferro su tre lati e una mobile (lato confinante con la società C.S.C. S.r.l.); l'accesso all'impianto è garantito da un accesso carrabile ed un accesso pedonale.

Dall'insediamento produttivo vengono generate sia acque reflue industriali costituite da acque reflue di dilavamento delle superfici scoperte, che previo trattamento, recapitano in corpo idrico superficiale, sia emissioni in atmosfera diffuse.

Le attività svolte nell'impianto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, non sono soggette ai controlli di Prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011.

Con l'istanza del 31.03.2023 la Società ha richiesto il rinnovo e modifica dell'autorizzazione di cui all'Atto prot. n. 50006 del 01.10.2013 e successivi aggiornamenti; le modifiche riguardano:

- la ridefinizione delle operazioni di recupero, tra quelle già autorizzate, dei rifiuti trattati in impianto e la rinuncia alla gestione di alcuni rifiuti;
- la riorganizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle EoW con conseguente aggiornamento del layout impiantistico;
- il convogliamento delle acque reflue derivanti dai piazzali destinati allo stoccaggio dei rifiuti, ad oggi utilizzate esclusivamente per il transito dei mezzi, all'impianto di trattamento esistente. Tale intervento rientra tra le attività di edilizia libera;
- l'adeguamento dell'autorizzazione vigente alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 per alcune tipologie di rifiuti inerti.

In considerazione che per alcune tipologie di rifiuti gestite dal proponente destinate al recupero per l'operazione R5 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/2006, al momento non risultano emanati specifici criteri comunitari e nazionali, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, per quanto applicabili, sono stati presi in esame i criteri fissati dal D.M. Ambiente 05.02.1998 e le norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione.

Pertanto, in relazione alla definizione della cessazione della qualifica di rifiuto dei suddetti rifiuti, è stato acquisito il parere di competenza di ARPA Umbria, ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, obbligatorio e vincolante per il rilascio dell'atto autorizzativo.



In considerazione altresì che per il recupero con l'operazione R5 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 delle tipologie di rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti di origine minerale, la società intende applicare la disciplina del Decreto Ministeriale 27 settembre 2022, n. 152 "*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", la stessa, prima dell'avvio dell'attività di recupero, ai sensi del DM 27.09.2022, n. 152, dovrà adottare e presentare a questa Autorità competente il sistema di gestione conforme all'art. 6 del suddetto decreto. La mancata trasmissione e applicazione del sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto non consente alla società l'esercizio dell'impianto per la gestione dei suddetti rifiuti.

Per la realizzazione degli interventi progettuali richiesti al fine di rendere l'impianto conforme alle condizioni e prescrizioni stabilite con l'atto rinnovo e modifica, la società ha previsto 100 giorni dalla notifica del provvedimento di rinnovo e modifica.

Considerato che, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, conseguentemente l'atto di rinnovo oggetto del presente comprenderà anche:

- l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue provenienti dall'insediamento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico.



## **SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DELLE CONFORMITA' IMPIANTISTICHE**

Il complesso impiantistico, censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 81 Particella n. 501 del Comune di Terni, dovrà essere conforme agli elaborati progettuali di cui alla Sez. 1 del presente allegato tecnico e delle condizioni e prescrizioni di cui alla presente sezione:

1. all'ingresso del complesso impiantistico dovrà essere posto un cartello di adeguate dimensioni con l'indicazione del tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;
2. la ditta dovrà assicurare che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste. Inoltre, la ditta dovrà dotare le diverse sezioni impiantistiche presenti nell'insediamento di adeguata cartellonistica con l'indicazione dell'attività svolta;
3. la ditta dovrà effettuare la manutenzione nel tempo della barriera perimetrale esistente di protezione ambientale dell'impianto di recupero;
4. l'impianto dovrà essere mantenuto distinto, in relazione alle attività di gestione autorizzate, negli specifici settori/aree, così come individuate nella planimetria generale dell'impianto;
5. qualora i suddetti settori/aree non presentino più le idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza, non potranno essere utilizzati per la gestione dei rifiuti;
6. la ditta dovrà mantenere in perfetta efficienza il sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso, nonché di quelli prodotti avviati presso terzi e dell'EoW prodotto;
7. la ditta dovrà mantenere in perfetta efficienza il sistema di nebulizzazione dell'acqua;
8. le attrezzature di lavoro dovranno essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, registrata nell'apposito registro di controllo;
9. le vie di circolazione all'interno dell'impianto dovranno essere situate e calcolate in modo tale che i mezzi di trasporto ed i pedoni possano utilizzarle in piena sicurezza, a tal fine si devono prevedere percorsi separati tra veicoli e pedoni e predisporre opportuna segnaletica (sia orizzontale che verticale) lungo le di accesso e i punti pericolosi onde evitare interferenza e rischio di investimento/urto;
10. la viabilità degli automezzi (carico/scarico) all'interno dell'impianto dovrà essere organizzata per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita e dovrà essere regolamentata la velocità;
11. dovranno essere adottati opportuni criteri di stoccaggio dei rifiuti assicurandone la stabilità in modo da evitare interferenze per caduta e per proiezioni di oggetti;
12. le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti in relazione alla loro diversa natura dovranno essere dotate di idonea delimitazione al fine di mantenere puliti e liberi da ingombri i percorsi e le aree operative;
13. gli spazi attrezzati per ospitare gli impianti di trattamento dei rifiuti dovranno essere sufficientemente ampi per comprendere le differenti aree di lavoro e per evitare interferenze con le attività lavorative nelle immediate vicinanze;
14. le attrezzature di lavoro dovranno essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, registrata sull'apposito registro di controllo;
15. la ditta dovrà eseguire gli interventi di progetto per rendere l'impianto conforme alle condizioni e prescrizioni stabilite con l'atto di approvazione dell'istanza di rinnovo e modifica entro 100 giorni dalla data di notifica dell'Atto autorizzativo;
16. nelle more della realizzazione degli interventi previsti, è fatto assoluto divieto alla ditta di conferire rifiuti presso le aree oggetto di intervento che dovranno essere opportunamente delimitate al fine di non recare intralcio alle attività ordinarie svolte all'interno dell'impianto, prevedendo ove necessario, viabilità distinte tra quelle di cantiere e quelle relative ai processi gestionali dei rifiuti;
17. ai fini della realizzazione degli interventi, sono fatte salve le comunicazioni e gli adempimenti di legge non disciplinati con il provvedimento di rinnovo e modifica;



18. entro 30 giorni dal completamento degli interventi previsti in progetto, la ditta dovrà trasmettere a questa Autorità competente, al Comune di Terni, ad ARPA Umbria e all'Azienda USL Umbria 2, una relazione tecnica resa ai sensi del D.P.R. 445/00, a firma di un tecnico abilitato e iscritto all'ordine o al collegio competente, attestante il rispetto degli elaborati progettuali e delle condizioni e prescrizioni di cui al provvedimento di rinnovo e modifica.

**SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO**

Il complesso impiantistico dovrà essere gestito nel rispetto delle condizioni e prescrizioni generali (G) e delle condizioni e prescrizioni in materia di rifiuti (R), scarichi (S), emissioni in atmosfera (E) e impatto acustico (A) di cui alla presente sezione 3:

**-G- prescrizioni generali-**

1. la ditta dovrà gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi all'interno del sito consenta facilità di passaggio e di intervento in caso di incidente e/o soccorso; è altresì vietato il deposito di rifiuti e/o materiali sulle aree adibite alla viabilità;
2. la ditta dovrà comunicare alla Regione Umbria, ai Vigili del Fuoco e all'Arpa Umbria Sezione Territoriale competente, un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza;
3. la ditta dovrà garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso al sito da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo e che sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
4. la ditta dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ed ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
5. la ditta dovrà allestire all'interno del sito un deposito di materiali assorbenti e/o neutralizzanti, da utilizzare per l'assorbimento e la neutralizzazione dei liquidi in caso di sversamenti accidentali durante la movimentazione. Tali sostanze dovranno essere stoccate in appositi contenitori di emergenza;
6. entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto autorizzativo, la ditta dovrà predisporre/aggiornare, previa intesa al Servizio della Azienda USL competente per territorio, il Piano annuale di derattizzazione e disinfestazione;
7. l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle disposizioni del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i.;
8. l'area impiantistica dovrà essere munita di un impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24. Le immagini dovranno essere mantenute in memoria per almeno 7 giorni e messa a disposizione a semplice richiesta delle autorità di controllo;
9. l'impianto dovrà essere dotato di un rilevatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire l'individuazione di materiali radioattività eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso;
10. la ditta dovrà garantire la costante pulizia dei piazzali e delle vie di transito e la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle aree pavimentate e della rete di captazione delle acque di dilavamento, da effettuare nel rispetto di apposita procedura interna, anche al fine di evitare la diffusione di polveri e ridurre i rischi infortunistici;
11. nel caso di chiusura dell'impianto, fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di disporre a carico della Ditta l'accertamento della qualità delle matrici ambientali a cura e spese della ditta, dovrà essere effettuata la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati o stoccati all'interno o all'esterno dell'impianto, lo svuotamento e la ripulitura dei rifiuti, di tutta la rete di raccolta e di tutti i pozzetti a tenuta, la pulizia di tutte le superfici interne ed esterne e dello stabilimento e quant'altro necessario al ripristino ambientale dell'area impiantistica utilizzata, ai fini della sua fruibilità in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
12. è fatto obbligo alla ditta in caso di emergenza ambientale di provvedere agli interventi di primo contenimento del danno ed attivarsi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte IV titolo V. È fatto altresì obbligo in caso di emergenza ambientale o in caso di incidenti di seguire le modalità e le procedure definite dal Piano di Emergenza;
13. la ditta per l'esercizio dell'impianto, sulla base dei criteri di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16.04.2018, modificata con D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018 e D.D. n. 5451 del 31.05.2018, dovrà presentare a favore della Regione Umbria, Corso Vannucci, 96 – P.IVA 00443770540 - C.F. 80000130544, la garanzia finanziaria per un importo complessivo pari ad € 641.875,00 con una delle seguenti modalità:



- a. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
- b. polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o dagli elenchi da questo pubblicati (IVASS);
- c. reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto corrente IBAN IT 92 R 07601 03000 001035279239 intestato a Regione Umbria, presso Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A.;

della durata pari alla validità dell'autorizzazione più anni 1. Le garanzie potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione per un periodo comunque non inferiore a 5 anni; il rinnovo delle singole garanzie dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell'espletamento dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Le garanzie, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, dovranno avere validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a un anno dalla data di scadenza dell'autorizzazione; decorso tale termine devono intendersi automaticamente svincolate.

#### -R- rifiuti-


1. la ditta potrà effettuare le **operazioni di recupero**, indicate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dei codici riportati nella Tabella A, rispettando le attività, le quantità ed i tempi di stoccaggio di seguito indicati:

Tabella A

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI AUTORIZZATE			QUANTITÀ MASSIMA Istantanea STOCCABILE	TEMPO MASSIMO DI STOCCAGGIO	QUANTITÀ MASSIMA ANNUA
		R13	R12	R5			
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X			150 t	180 gg	Rifiuti sottoposti solo a R13 100.800 t/a  Rifiuti sottoposti a R13-R12-R5 216.000 t/a
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X					
10 02 10	scaglie di laminazione	X					
10 03 05	rifiuti di allumina	X	X				
10 06 02	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X				
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	X					
10 10 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X	X				
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	X	X				
10 11 10	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09	X					
10 11 14	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	X					
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X					
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento	X	X	X			
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X					
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X	X	X			
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X	X			
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X					



20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	X	X	X	
15 01 03	imballaggi in legno	X			
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X			270 t
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	X			
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X	X		
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	X			
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X	
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	X	X	X	
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X	
01 04 12	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X	X		
10 09 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X	X		
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X	X		
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X		
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X			
10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X	X	X	
10 12 03	polveri e particolato	X			
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X	X	
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	X	X		
10 13 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X			
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X			3.760 t
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X	X	
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	X			
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	X	X	X	
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X		
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X		
17 01 01	cemento	X	X	X	
17 01 02	mattoni	X	X	X	
17 01 03	mattonelle e ceramiche	X	X	X	
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X	X	X	
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X	X	
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	X	
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X	X	
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X			
17 08 02	Materiali da costruzione a base di	X			





	gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X	X
19 13 02	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X		
20 02 02	terra e roccia	X		
20 03 03	residui della pulizia stradale	X	X	X

2. la ditta potrà accettare presso l'impianto i rifiuti di cui alla tabella A aventi le seguenti provenienze:
  - a. per i rifiuti urbani da: centri di raccolta, raccolta differenziata, concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e, per i rifiuti di cui all'art. 183, c. 1 lett. b-ter p.to 2), dalla attività di cui all'Allegato L-quinquies parte IV D.Lgs. 152/06;
  - b. per i rifiuti di cui al p.to 2 della Tabella B da attività di costruzione e demolizione, come definiti all'art. 2, c. 1, lett. a) del DM 152/2022;
  - c. per gli altri rifiuti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi, da impianti di trattamento rifiuti;
3. relativamente all'**accettazione** dei rifiuti presso l'impianto, la ditta dovrà rispettare la procedura operativa presentata e i seguenti elementi:
  - a. la verifica certificazione analitica o altra documentazione idonea a caratterizzare il rifiuto in ingresso al fine di accertare la compatibilità con le modalità di trattamento dell'impianto e con l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione;
  - b. la determinazione della massa dei rifiuti;
  - c. il controllo visivo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee tra i rifiuti conferiti;
  - d. il controllo radiometrico, come previsto dal D.Lgs. 31.07.2020 n. 101;
  - e. garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso (procedure di registrazione, utilizzo di database, registrazione delle movimentazioni) durante tutte le fasi di recupero svolte all'interno dell'insediamento. Le registrazioni devono essere preferibilmente integrate con il registro di carico e scarico, in modo da rendere agevole il controllo di tutto ciò che è inerente ad ogni singolo carico di rifiuto in ingresso.
  - f. se il rifiuto conferito non risulta conforme, il carico dovrà essere respinto indicando le necessarie motivazioni sul formulario di trasporto e dovrà esserne data comunicazione all'Autorità competente;
4. la ditta potrà **utilizzare** il rifiuto con codice EER 200306 limitatamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia delle caditoie stradali;
5. non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati;
6. per la **verifica di radioattività**, sui rifiuti costituiti da metalli e vetro, la ditta è tenuta a presentare all'Autorità Competente, alla Prefettura e ad ARPA Umbria, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, un sistema di gestione aziendale, basato su procedure e istruzioni tecniche scritte, approvate da un esperto qualificato per le parti di competenza, con le relative registrazioni, soggetto a periodica verifica da parte dell'esperto qualificato stesso, che attesta l'avvenuta sorveglianza sui singoli carichi anche se non di volta in volta. Nella procedura dovrà essere identificato il personale, adeguatamente formato, che effettua materialmente le misure di sorveglianza;
7. **operazioni di recupero R13-R5 dei rifiuti di cui al p.to 1 della Tabella B**: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere stoccati in messa in riserva nell'area preposta e successivamente immessi nel ciclo di recupero rispettando le procedure e i criteri indicati nella Tabella B;
8. l'eventuale l'operazione di R12 **dei rifiuti di cui al p.to 1 della Tabella B** dovrà consistere nelle attività di prevagliatura, separazione della componente metallica, lavaggio e disidratazione,



necessarie a rendere i rifiuti pronti per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi in loco e/o in altri impianti autorizzati, ai sensi della normativa vigente;



**Tabella B**

<b>Tabella B</b>					
<b>N</b>	<b>EER</b>	<b>Processi e tecniche di trattamento</b>	<b>Scopo specifico a cui il materiale è destinato</b>	<b>Criteri di qualità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto</b>	<b>Requisiti ai fini del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e della dichiarazione di conformità</b>
1	<p><b>190802</b> <b>190901</b> <b>190902</b> <b>200303</b> <b>200306</b></p>	<p>Operazione di recupero R5: Fase 1) Ricevimento e messain riserva rifiuti solidi Fase 2) Prevagliatura e selezione gravimetrica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase 2.A.1) Prevagliatura e deferrizzazione (vaglio DOPPSTADT)</li> <li>- Fase 2.A.2) Prevagliatura (gruppo Tornado S4/L)</li> <li>- Fase 2.B) Prevagliatura (vaglio ECOSTAR)</li> </ul> <p>Fase 3) Separazione metalli Fase 4) Lavaggio rifiuti Fase 5) Vagliatura Fase 6) Separazione solido/liquida acque torbide Fase 7) Disidratazione sabbia</p>	<p>Inerte da recupero da utilizzarsi come materiali per l'edilizia, per recuperi ambientali, confezionamento di calcestruzzi, malte e miscele bituminose</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione tecnica EOW del 01.06.2023</li> <li>- "Gestione rifiuti in ingresso" Rev. 01</li> <li>- "Piano di gestione operativa" Rev. 01 del 29.06.2023</li> <li>- "Trasformazione rifiuti in EOW" Rev. 02 del 09.10.2023</li> </ul>	<p>A seconda della destinazione d'uso:</p> <p><b>SABBIA (&lt; 2 mm)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Circolare n. 5205/2005</li> <li>- UNI EN 12620</li> <li>- UNI EN 13043</li> <li>- UNI EN 13139</li> <li>- UNI EN 13242</li> <li>- Frazione con granulometria <math>\leq 2</math> mm, per utilizzi quali realizzazione sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali, impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, realizzazione di strade di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili industriali, realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate: rispetto dei valori soglia di tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. limitatamente ai parametri riassunti in Tabella B.1</li> <li>- Test di cessione per la ricerca degli analiti e la verifica dei limiti riassunti in Tabella B.2</li> <li>- Analisi merceologica per la verifica dei limiti di caratterizzazione riassunti in Tabella B.3</li> <li>- Rispetto dei limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento CE n. 1907/2006 nel caso di utilizzo per il confezionamento di calcestruzzi e di malte</li> <li>- Regolamento n. 305/2011/Ue (marcatura CE/DoP)</li> <li>- Dichiarazione di conformità</li> </ul> <p><b>GHIAIA (2÷8 mm)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UNI EN 12620</li> <li>- UNI EN 13043</li> <li>- UNI EN 13242</li> <li>- Test di cessione per la ricerca degli analiti e la verifica dei limiti riassunti in Tabella B.2</li> <li>- Analisi merceologica per la verifica dei limiti di caratterizzazione riassunti in Tabella B.3</li> <li>- Rispetto dei limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento CE n. 1907/2006 nel caso di utilizzo per il confezionamento di calcestruzzi e di malte</li> <li>- Regolamento n. 305/2011/Ue (marcatura CE/DoP)</li> <li>- Dichiarazione di conformità</li> </ul> <p><b>GHIAIETTO (&gt; 8 mm)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UNI EN 13242</li> </ul>



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Test di cessione per la ricerca degli analiti e la verificadei limiti riassunti in Tabella B.2</li> <li>- Analisi merceologica per la verifica dei limiti di caratterizzazione riassunti in Tabella B.3</li> <li>- Regolamento n. 305/2011/Ue (marcatura CE/DoP)</li> <li>- Dichiarazione di conformità</li> </ul>
<b>2</b>	<b>170101</b> <b>170102</b> <b>170103</b> <b>170107</b> <b>170302</b> <b>170504</b> <b>170508</b> <b>170904</b> <b>010408</b> <b>010409</b> <b>010410</b> <b>101201</b> <b>101208</b> <b>120117</b> <b>191209</b>	Allegato 1, parte b) e c) al D.M. Transizione ecologica 27.09.2022 n. 152	Allegato 2 al D.M. Transizione ecologica 27.09.2022 n. 152	Art. 3 al D.M. Transizione ecologica 27.09.2022 n. 152	Allegato 1, parte d), e) e Allegato 3 al D.M. Transizione ecologica 27.09.2022 n. 152

I materiali di cui ai p.ti 1 e 2 andranno caratterizzati singolarmente per lotti omogenei aventi dimensione massima di 2.000 m<sup>3</sup>.



**Tabella B.1 – Parametri da ricercare e valori limite**

Parametro	A Siti ad uso verde pubblicoprivato e residenziale (mg/kg espressi come ss)	B Siti ad uso commerciale e industriale (mg/kg espressi come ss)
Arsenico	20	50
Cadmio	2	15
Cromo totale	150	800
Cromo VI	2	15
Mercurio	1	5
Nichel	120	500
Piombo	100	1000
Rame	120	600
Zinco	150	1500
Benzo(a)antracene	0,5	10
Benzo(a)pirene	0,1	10
Benzo(b)fluorantene	0,5	10
Benzo(k)fluorantene	0,5	10
Benzo(g,h,i)perilene	0,1	10
Crisene	5	50
Dibenzo(a,e)pirene	0,1	10
Dibenzo(a,l)pirene	0,1	10
Dibenzo(a,i)pirene	0,1	10
Dibenzo(a,h)pirene	0,1	10
Dibenzo(a,h)antracene	0,1	10
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	0,1	5
Pirene	5	50
Clorometano	0,1	5
Diclorometano	0,1	5
Triclorometano	0,1	5
Cloruro di Vinile	0,01	0,1
1,2-Dicloroetano	0,2	5
1,1 Dicloroetilene	0,1	1
Tricloroetilene	1	10
Tetracloroetilene (PCE)	0,5	20
Benzene	0,1	2
Etilbenzene	0,5	50
Stirene	0,5	50
Toluene	0,5	50
Xilene	0,5	50
Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12	10	250
Idrocarburi pesanti C superiore a 12	50	750
Metilfenolo (o-, m-, p-)	0,1	25
Fenolo	1	60

**Tabella B.2 – Test di cessione sugli inerti recuperati**

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2:2004

Parametro	Unità di misura	Concentrazione limite per tutti gli utilizzi
Nitrati	mg/l NO <sub>3</sub>	50
Fluoruri	mg/l F	1,5
Solfati	mg/l SO <sub>4</sub>	250
Cloruri	mg/l Cl	100
Cianuri	µg/l Cn	50
Bario	mg/l Ba	1
Rame	mg/l Cu	0,05
Zinco	mg/l Zn	3
Berillio	µg/l Be	10



Cobalto	µg/l Co	250
Nichel	µg/l Ni	10
Vanadio	µg/l V	250
Arsenico	µg/l As	50
Cadmio	µg/l Cd	5
Cromo totale	µg/l Cr	50
Piombo	µg/l Pb	50
Selenio	µg/l Se	10
Mercurio	µg/l Hg	1
COD	mg/l	30

Tabella B.3 – Requisiti merceologici degli inerti recuperati	
Parametro	Valore limite
Frazioni estranee (vetro, metalli, etc.)	< 1 % in peso
Materiali galleggianti (legno, plastica, gomma, etc.)	< 5 cm <sup>3</sup> /Kg

9. I rifiuti di cui al p.to 1 della Tabella B dovranno essere gestiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i materiali di cui alla Tabella B andranno caratterizzati per singolo lotto omogeneo avente dimensione massima pari a 2.000 t;
  - la mancanza della conformità ai requisiti ed ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto prescritti in Tabella B, comporta, in relazione ai singoli lotti l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, fatta salva la facoltà del Gestore di riprocessare verificando in uscita il possesso dei requisiti di cui alla Tabella B. Tale facoltà dovrà essere definita nell'ambito della procedura ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  - il lotto di materiale prodotto dall'operazione di recupero (EoW) deve contenere la tracciabilità sulla base dei rifiuti in ingresso;
  - il Gestore dovrà altresì garantire la tracciabilità del lotto mediante apposite annotazioni nel registro di carico/scarico o tramite altro documento di registrazione del sistema di gestione adottato, che dovrà essere allegato alla Procedura ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, ai fini della correlazione delle operazioni di scarico al lotto di EoW prodotto;
  - la cessazione della qualifica di rifiuto del singolo lotto di materiale avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità, che dovrà avvenire al termine del processo produttivo di ciascun lotto in esito alla verifica del rispetto dei "Requisiti ai fini del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e della dichiarazione di conformità" di cui alla Tabella B;
  - il produttore di Eow conserva presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale la dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i referti delle analisi svolte;
  - la dichiarazione di conformità dovrà contenere le seguenti informazioni minime: ragione sociale del produttore; indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione. La dichiarazione di conformità dovrà riportare i riferimenti ai rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti e, nel caso di marcatura CE, deve essere allegata la relativa documentazione;
  - il lotto di materiale prodotto e/o parte di esso, dovrà essere avviato a riutilizzo entro il tempo massimo di 3 anni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità. Qualora il materiale non sia avviato a riutilizzo entro il termine previsto, lo stesso è assoggettato alla disciplina rifiuti ai sensi della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. È facoltà del gestore inviare all'Autorità Competente ed ARPA Umbria una comunicazione



- motivata che giustifichi l'eventuale mancato riutilizzo, recante l'indicazione dell'ulteriore tempo necessario per la cessione del materiale recuperato;
- i. i lotti dei materiali EoW prodotti devono essere stoccati separatamente per tipologie omogenee ed essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di conformità;
  - j. i materiali derivanti dall'attività di recupero dell'impianto, ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizione di sicurezza dovranno essere stoccati separati dai rifiuti da trattare e dai rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero e gestiti in deposito temporaneo;
  - k. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche degli stessi e non comprometterne il successivo recupero;
  - l. l'utilizzo di materiali destinati a recupero ambientale è subordinato all'approvazione da parte dall'autorità competente di apposito progetto, alla compatibilità dei materiali con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area di destino, alla conformità del contenuto di contaminanti alla legislazione vigente in materia di bonifica in funzione della specifica destinazione d'uso;
  - m. qualora i rifiuti provengano da siti di bonifica/MISE, gli stessi dovranno essere caratterizzati al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'All. 3 al DM 05.02.1998 e, per i parametri tipizzanti, da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, i limiti di cui alla tabella 1 Colonna B dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del D. Lgs. 152/2006. Qualora detti limiti non fossero rispettati, i rifiuti non potranno essere recuperati;
  - n. i materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti di cui al p.to precedente potranno essere riutilizzati solo su aree compatibili con la destinazione d'uso di cui alla Colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006;
10. **operazioni di recupero R13-R5 dei rifiuti di cui al p.to 2 della Tabella B:** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere stoccati in messa in riserva nell'area preposta e successivamente immessi nel ciclo di recupero per l'ottenimento di "aggregato recuperato", come definito all'art. 2, c. 1, lett. d) del DM 152/2022, rispettando le procedure e i criteri riportati nella Tabella B;
11. l'eventuale operazione di R12 dei rifiuti di cui al p.to 2 della Tabella B dovrà consistere nelle attività di prevagliatura e separazione della componente metallica necessarie a rendere i rifiuti pronti per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi in loco e/o in altri impianti autorizzati, ai sensi della normativa vigente;
12. I rifiuti di cui al p.to 2 della Tabella B dovranno essere gestiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. è fatto obbligo alla ditta, prima dell'avvio dell'attività di recupero ai sensi del DM 27.09.2022 n. 152, di adottare e presentare a questa Autorità competente il sistema di gestione qualità conforme al DM 27.09.2022, n. 152, art. 6. La mancata applicazione del sistema di gestione qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dal suddetto decreto non consente alla Ditta l'esercizio dell'impianto per la gestione dei rifiuti di cui al p.to 2 della Tabella B;
  - b. il recupero dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell'art. 181, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non dovranno essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione;
  - c. i rifiuti, disciplinati ai sensi e per gli effetti del DM 27.09.2022, n. 152, cessano di essere rifiuti e sono classificati come "aggregato recuperato" (EoW) qualora rispettino i criteri stabiliti dal richiamato decreto;
  - d. la mancanza della conformità ai requisiti ed ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto prescritti in Tabella B, comporta, in relazione ai singoli lotti, l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, fatta salva la facoltà del Gestore di riprocessare



- verificando in uscita dal processo di recupero il possesso dei requisiti di cui alla tabella B;
- e. il lotto di materiale prodotto dall'operazione di recupero dovrà contenere la tracciabilità in base alla tipologia di rifiuto in ingresso;
  - f. i materiali di cui alla Tabella B andranno caratterizzati per singolo lotto omogeneo avente dimensione massima pari a 2.000 t;
  - g. la Ditta dovrà garantire altresì la tracciabilità del lotto mediante apposite annotazioni nel registro di carico/scarico ai fini della correlazione delle operazioni di scarico al lotto di EoW prodotto o tramite altro documento di registrazione del sistema di gestione adottato che dovrà essere allegato alla Procedura ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  - h. il produttore conserva presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale la dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. Alla dichiarazione di conformità dovranno essere allegati i referti delle analisi svolte;
  - i. il lotto di materiale prodotto dovrà essere destinato in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
  - j. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche degli stessi e non comprometterne il successivo recupero;
  - k. i materiali derivanti dall'attività di recupero dell'impianto, ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizione di sicurezza, dovranno essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di conformità e dovranno altresì essere stoccati separati dai rifiuti da trattare e dai rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero e gestiti in deposito temporaneo;
13. **operazioni di R13-R12 - rifiuti sottoposti solo a R13/R12** : i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere stoccati in messa in riserva nell'area preposta ed immessi nel ciclo di recupero; l'operazione di recupero R12 dovrà consistere nelle attività di prevagliatura e di separazione della componente metallica, necessarie a rendere i rifiuti pronti per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi presso altri impianti autorizzati, ai sensi della normativa vigente;
  14. **messa in riserva R13 - rifiuti sottoposti esclusivamente a R13**: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere stoccati in messa in riserva nell'area preposta. I rifiuti non potranno subire alcun trattamento e/o cernita e dovranno essere inviati presso impianto terzi autorizzati;
  15. nell'area di messa in riserva denominata Area A potranno essere stoccati esclusivamente i rifiuti individuati con EER 100210, 150103, 170102, 170103, 170107, 170302, 170604, 170802, 170904, 200138;
  16. i rifiuti individuati con EER 100210, 150103, 170102, 170103, 170107, 170302, 170604, 170802, 170904, 200138 stoccati in messa in riserva nell'Area A potranno essere sottoposti esclusivamente all'operazione di recupero R13;
  17. per i rifiuti individuati con EER 100210, 150103, 170102, 170103, 170107, 170302, 170604, 170802, 170904, 200138 la ditta dovrà indicare nel registro di carico e scarico dei rifiuti o altro documento gestionale l'area di messa in riserva del rifiuto in ingresso all'impianto;
  18. durante la gestione dei rifiuti, la Ditta dovrà effettuare un controllo finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili eventualmente presenti tra gli stessi. Qualora presenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente inviati presso impianti autorizzati;
  19. durante la gestione dei materiali e/o rifiuti soggetti a trasporto eolico, si dovrà provvedere ad effettuare una adeguata umidificazione degli stessi. Dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza l'impianto di abbattimento delle polveri mediante sistemi di nebulizzazione ad acqua,
  20. durante le operazioni recupero la Ditta dovrà adottare tutte le cautele al fine di contenere la formazione di polveri ed aerosol;
  21. **modalità di stoccaggio**:



- a. i rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e gestiti in deposito temporaneo. La messa in riserva dei rifiuti dovrà essere realizzata in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto e non comprometterne il successivo trattamento;
  - b. i rifiuti dovranno essere stoccati per categorie omogenee e dovranno essere contraddistinti dal relativo codice EER;
22. lo stoccaggio, la movimentazione e il recupero dei rifiuti dovranno avvenire in modo tale da evitare contaminazioni del suolo e dei corpi ricettori superficiali;
  23. la ditta, durante lo scarico dei rifiuti, dovrà effettuare un controllo finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili eventualmente presenti tra gli stessi. Qualora presenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente smaltiti presso impianti autorizzati;
  24. è fatto obbligo di conferire i rifiuti gestiti in messa in riserva ad imprese autorizzate alle operazioni di recupero. Il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito il conferimento di rifiuti ricevuti in R13 ad altri impianti in R13 per una sola volta ed ai soli fini delle operazioni da R1 a R12;
  25. il **deposito temporaneo** come definito all'art.183, lettera bb) comma 1, del D.Lgs. 152/2006 dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere gestito secondo le modalità previste dall'art. 185-bis del medesimo decreto;
  26. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, dovranno essere opportunamente distinti da quelli in ingresso all'impianto e caratterizzati al fine della corretta classificazione e inviati presso idonei impianti di smaltimento e/o recupero;
  27. la ditta dovrà accertare preventivamente che i soggetti a cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento e/o recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  28. lo stoccaggio, la movimentazione e il recupero dei rifiuti dovranno avvenire in modo tale da evitare contaminazioni del suolo e dei corpi ricettori superficiali;
  29. è vietata ogni forma di miscelazione di rifiuti pericolosi, così come previsto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/2006;

Si ricorda al Gestore che:

- a. dovrà adempiere alle disposizioni previste dal Decreto 4 aprile n. 59 Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Si ricorda altresì al Gestore, fino all'operatività del regolamento di cui sopra di:

- a. annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, secondo le modalità previste dall'articolo 190, comma 1, del D.Lgs 152/06 e dal Decreto del ministero dell'ambiente del 148/98;
- b. di controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/06 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea;
- c. adempiere, entro i tempi prestabiliti, alla comunicazione prevista dalla L. 70/1994.

### **-S- scarichi acque reflue-**

1. Per quanto riguarda **lo scarico di acque reflue industriali con recapito in corpo idrico superficiale**, costituite dalle acque reflue di dilavamento dei piazzali provenienti dall'insediamento produttivo, previo impianto di trattamento, la ditta dovrà:
  - a. rispettare i valori limite imposti dalla Tabella 3, Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 per **lo scarico in acque superficiali**;
  - b. rendere sempre accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento ed il pozzetto di campionamento delle acque trattate ubicato a monte dello scarico;
  - c. in nessun caso conseguire il rispetto dei valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;



- d. effettuare **autocontrolli** con frequenza semestrale sui reflui immessi in corpo idrico ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in acque superficiali, selezionati in funzione della specifica attività svolta. Dovrà essere necessariamente previsto il Saggio di Tossicità acuta;
  - e. il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue dovrà essere eseguito da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nell'autorizzazione;
  - f. i referti analitici a seguito degli autocontrolli dovranno essere inviati all'Autorità competente e all'ARPA Umbria;
  - g. qualora dagli autocontrolli effettuati vengano riscontrati nello scarico superamenti dei valori limite autorizzati, dovrà essere data immediata comunicazione e copia del certificato analitico a questa A.C. e ARPA Umbria;
  - h. qualora dagli autocontrolli effettuati vengano riscontrati nello scarico la presenza di sostanze pericolose di cui alla tab. 5 All. 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006, al di sopra dei limiti di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione, richiedere una nuova autorizzazione allo scarico contenente sostanze pericolose, secondo i termini stabiliti di legge;
  - i. in corrispondenza del punto di immissione o in altro punto idoneo prima dell'immissione in corpo idrico superficiale, entro 100 giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione Unica, dotarsi di un sistema di chiusura a perfetta tenuta, da attivare nell'immediatezza in caso di incidenti ambientali e/o incendio al fine di impedire ad eventuali fluidi/acque di spegnimento di recapitare nel corso idrico;
  - j. mantenere sempre in perfetta efficienza e sottoporre a manutenzione e pulizia periodica l'impianto di trattamento delle acque reflue, segnalando tempestivamente a questa A.C. e ARPA Umbria eventuali anomalie;
  - k. gestire i rifiuti prodotti dalle operazioni di manutenzione e pulizia dell'impianto nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
  - l. provvedere a richiedere all'Autorità competente una modifica dell'autorizzazione qualora intenda effettuare una modifica al progetto autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o in esercizio;
  - m. lo scarico delle acque reflue, oltre al rispetto della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non dovrà provocare inconvenienti igienico-sanitari quali sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 7 della D.G.R. 627/2019;
2. per quanto riguarda **lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche con recapito in corpo idrico superficiale**, costituite dalle acque reflue dei servizi igienici degli uffici a servizio dell'attività, provenienti dall'insediamento produttivo, previo impianto di trattamento Al fine di mantenere in efficienza il sistema di scarico, la ditta dovrà:
    - a. mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento e il pozzetto di campionamento ubicato a monte dello scarico;
    - b. garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore al fine di evitare ristagni delle stesse;
    - c. garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue e comunicare tempestivamente all'A.C. e ad ARPA Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
    - d. asportare a mezzo di ditte autorizzate i rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto;
    - e. provvedere a richiedere all'Autorità competente una modifica dell'autorizzazione qualora intenda effettuare una modifica al progetto autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o in esercizio;
  3. consentire agli organi di controllo l'effettuazione di ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno;



4. di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate a seguito:
  - a. di emanazione di nuove disposizioni regionali/nazionali;
  - b. dei risultati delle misure effettuate;
  - c. di variazioni quali-quantitative delle materie prime e rifiuti utilizzati;
  - d. del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

**-E- emissioni in atmosfera-**

1. la ditta, in fase di costruzione, dovrà realizzare gli interventi in conformità a tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici agli atti del Servizio Sostenibilità ambientale Valutazioni e Autorizzazioni ambientali;
2. per la **registrazione dei controlli analitici** alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, la ditta è tenuta alla corretta tenuta del registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/06, come da facsimile adottato con D.G.R. n. 204 del 20.01.1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento
3. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
4. la ditta entro le successive otto ore è tenuta ad informare questa A.C. e l'ARPA Umbria competente per territorio in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva;
5. la ditta dovrà definire **procedure ed istruzioni operative** documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
6. il **contenimento delle emissioni diffuse di polveri**, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato anche mediante:
  - a. umidificazione della viabilità interna al cantiere, delle aree di carico e scarico delle materie prime e rifiuti, nonché dei cumuli di materiale polverulento, per mezzo di specifico sistema automatico di nebulizzazione d'acqua;
  - b. installazione di specifici sistemi automatici di nebulizzazione d'acqua per il contenimento delle emissioni diffuse connesse agli impianti di vagliatura;
  - c. adeguata carterizzazione/cofanatura dei dispositivi per trasporto meccanico degli impianti produttivi (es. elevatori a tazze, nastri etc.);
  - d. mantenimento di limitate altezze dei cumuli di materiale polverulento e loro copertura con teli plastici ancorati a terra nel caso di lunghe giacenze;
  - e. utilizzo di cassoni scarrabili dotati di sistemi di chiusura superiore per lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti;
  - f. restrizione a 10 km/h del limite di velocità dei mezzi nelle vie di transito e nei piazzali di lavorazione interni allo stabilimento;
7. annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;
8. le operazioni di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione dei residui solidi separati a valle del processo produttivo e dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione delle acque reflue (es. disidratazione), compreso il successivo stoccaggio, dovranno essere condotti in modo da non dar luogo a molestie olfattive;
9. nel caso di insorgenza di molestie olfattive connesse all'esercizio degli impianti produttivi, la ditta dovrà provvedere prioritariamente allo smaltimento dei residui solidi separati a valle delle varie fasi produttive e dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione delle acque reflue;
10. le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate a seguito:



- a. di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- b. di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 152/2006;
- c. dei risultati delle misure effettuate;
- d. di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- e. del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

**-A- emissioni acustiche-**

1. la ditta in fase di esercizio dell'impianto, relativamente alle emissioni acustiche dovrà rispettare i limiti assoluti e differenziali d'immissione imposti dalla zonizzazione acustica locale e dalle disposizioni vigenti;
2. qualora si riscontrassero superamenti dei valori limite interessati, la ditta dovrà mettere in atto ogni misura di mitigazione atta a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.